

# Silenzio inadempimento sull'istanza per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico sperimentale

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 8 giugno 2023, n. 1891 - Veneziano, pres.; Girardi, est. - Hf Solar 2 S.r.l. (avv. De Caro) c. Presidenza della Regione Sicilia ed a. (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Silenzio inadempimento sull'istanza per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico sperimentale.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto, la HF Solar 2 s.r.l. ha chiesto l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza datata 30 luglio 2021 presentata all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia – Dipartimento regionale dell'Ambiente, e finalizzata ad ottenere la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis D.lgs. 152/2006 al fine di adottare, in esito alle determinazioni della stessa, la decisione finale in ordine al rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione e all'esercizio di un impianto denominato "Canicattì" da 48.982,36 kWp (40.000,00 kW in immissione) da realizzarsi nel Comune di Canicattì (AG) in Contrada Firriato, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Licata (AG) in Contrada Durrà Sconfitta.

Con i motivi di impugnazione la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.

Contestualmente la ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione nonché il risarcimento del danno per inosservanza del termine di conclusione del procedimento ex art. 2-bis della L. 241/1990.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Palermo che ha depositato documentazione comprovante il rilascio del D.A. n. 121 / Gab del 14 aprile 2023 con il quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, al progetto presentato dalla ricorrente, ed alla relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali impartite.

Alla camera di consiglio del 6 giugno 2023, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, non ritendendo soddisfacente l'adozione del provvedimento suddetto.

In esito alla discussione camerale la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso deve essere accolto essendo provata in atti la violazione del termine procedimentale di cui all'art. 27-bis, comma 7, D.lgs. 152/2006 il quale prevede che: *"la conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita"*.

In termini generali, il Collegio osserva che il ricorso *contra silentium* deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione tutte le volte in cui la stessa viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento.

Scopo del ricorso è quindi ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi soddisfatti atti endoprocedimentali meramente preparatori.

L'obbligo di provvedere sulla istanza del privato sussiste sia nei casi previsti dalla legge, sia nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni.

Sul punto va peraltro osservato come l'art. 27-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede espressamente che: *"Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli"*



2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”, perentorietà che non comporta esaurimento del potere di provvedere in assenza di un’espressa previsione sulla formazione di silenzio significativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 27 gennaio 2022, n. 941).

Inoltre, il ricorso contro il silenzio della Pubblica amministrazione si deve reputare estinto solo quando la Pubblica amministrazione adotti un provvedimento che interrompa la sua inerzia ed integri l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, con definizione del procedimento attivato con l’istanza inevasa (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 28 maggio 2018, n. 1196; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 gennaio 2018, n. 493; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 giugno 2015, n. 654); in definitiva, solo l’emanazione di un provvedimento espresso (di accoglimento ovvero di rigetto), che concluda il procedimento avviato con l’istanza dell’interessato, può determinare il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio (cfr. T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 16 maggio 2019, n. 108).

Nel caso che occupa, il procedimento attivato ad istanza di parte il 30 luglio 2021 non può ancora ritenersi definito avendo l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente adottato solo un atto intermedio, non conclusivo secondo i dettami dell’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/06.

Infatti, l’ARTA ha adottato il D.A. n. 121/Gab del 14 aprile 2023, di cui costituisce parte integrante e sostanziale il parere espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) n. 501/2022 del 31 dicembre 2022, con il quale ha solamente espresso parere positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico sperimentale presentato dalla ricorrente.

Tutto ciò posto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio sulla richiamata istanza di parte e va ordinato, in particolare all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale amministrazione procedente, di procedere - entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - alla convocazione della conferenza di servizi e successivamente di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento - nel termine legale di novanta (90) giorni - con la precisazione che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.

Si fa riserva, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, di provvedere alla nomina di un commissario ad acta su eventuale istanza della ditta ricorrente al verificarsi di ulteriori inadempienze.

Quanto alla restante domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio e relativa al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della L. 241/90, va disposta la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in capo al solo Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, competente per l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente e parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie il ricorso quanto alla proposta domanda *contra silentium*, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, assegnando allo stesso il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione ove anteriore, della presente sentenza, per concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato ad istanza della società ricorrente;
- condanna l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, quanto alla domanda esaminata e decisa con la presente sentenza, liquidate in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge;
- dispone la conversione del rito quanto alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso e la trattazione in udienza pubblica che sarà fissata a seguito di istanza della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(*Omissis*)

